



**Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 - Asse VII – Capacità Istituzionale
PROGETTO AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI**

**SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TEMATICO
Febbraio – marzo 2014
Palermo, Enna, Messina, Catania.**

Patto di stabilità, disciplina delle entrate, nuovo sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni: procedure, strumenti, responsabilità.

**Il Patto di Stabilità interno per il quadriennio 2014 – 2017
Relatore: Francesco Bruno
(esperto in bilancio degli EE.LL., Presidente onorario ARDEL)**



Il Patto di stabilità interno per il quadriennio 2014 – 2017

Aggiornamento della base di calcolo e clausola di salvaguardia che garantisce, per il 2014, un non eccessivo peggioramento dell'obiettivo rispetto all'anno precedente. Insieme ad alcune novità e a molte conferme, nella disciplina del Patto di Stabilità interno per il quadriennio che decorre dall'esercizio 2014, non viene attenuata la difficile sostenibilità.

Dopo la tradizionale circolare RGS (n. 6/2014), come sempre chiarificativa degli aspetti più controversi, il complesso della regola si presenta ancora più articolato che nel passato.

Enti soggetti al patto

1. Nell'anno 2014 e successivi sono soggetti al patto di stabilità interno (*art.31, c.1, legge 12 novembre 2011, n. 183; art. 16, c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

2. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono anch'esse soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. (*art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

2.1. Le unioni di comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggette al patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014 sono esclusivamente quelle costituite per l'esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici spettanti ai comuni dell'unione, a termini dell'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e non sono, quindi, soggette tutte le altre unioni costituite per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000. (*lett. A2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.1.1. Le regole per la decorrenza dell'assoggettamento sono analoghe a quelle per i comuni di nuova istituzione e, pertanto, le predette unioni di comuni sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo alla loro istituzione, ossia dall'anno 2015 per le unioni istituite nell'anno 2012.

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione anagrafica residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2014, quella al 31 dicembre 2012. (*art. 31, c. 2 quater, legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunto dall'art. 1, c. 533, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

4. Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto al nuovo indirizzo web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>", richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo e da una password. (*lett. A, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

5. 'E indubitabile che le regioni e gli enti locali siano chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea, per garantire il rispetto del patto di stabilità e crescita e che, a tal fine, questi enti siano assoggettati alle regole del c.d. patto di stabilità interno. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2012, n. 3361*).

6. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (*art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

7. Le società affidatarie in house di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno con modalità che saranno definite con il D.M. di cui al punto precedente. (*art. 4, c. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 3 bis, c.5, aggiunto dall'art. 25, c. 1, lett. a, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*).

7.1. Gli enti locali che partecipano al capitale delle società sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

7.2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

8. Con sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 325, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma (*art. 23bis, c. 10, lett. a, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla*

legge 6 agosto 2008, n. 133), che imponeva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno.

Enti di nuova istituzione

1. Per gli enti di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2009, le regole del patto si applicano con decorrenza dal terzo anno successivo alla loro istituzione, sulla base di calcolo delle risultanze dell'anno successivo alla loro istituzione. (*art.31, c.23, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo modificato dall'art. 1, c. 540, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.1. Per gli enti istituiti dall'anno 2011, quindi, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno decorre dall'anno 2014, assumendo come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2012. (*lett. A1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

1.2. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano quale base di riferimento, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

2. Per le unioni di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite nell'anno 2012, l'assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità decorre dall'anno 2015, assumendo come base di riferimento la spesa corrente impegnata nell'anno 2013. (*lett. A2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

Enti commissariati

1. 'E abrogata, dall'anno 2013, la norma che prevedeva che gli enti locali commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. (*art.31, c.24, legge 12 novembre 2011, n. 183, soppresso dall'art. 1, c. 436, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

1.1. Dall'anno 2013, pertanto, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati per fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare di cui all'art. 143 del Tuel.

Gli obiettivi

1. Lo specifico obiettivo che province e comuni soggetti al patto di stabilità interno devono raggiungere è determinato in termini di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali di competenza mista, costituito, sulla base dei dati certificati nel rendiconto, come segue (*art. 31, c. 3, legge 12 novembre 2011, n. 183*):

+ accertamenti entrate correnti;

- impegni spesa corrente;

+ riscossioni entrate in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti;

- pagamenti spese in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

= saldo finanziario.

1.1. La spesa registrata nei rendiconti sui quali calcolare la media della spesa corrente deve essere considerata senza alcuna esclusione, neppure, ad esempio, della quota di spesa dall'ente capofila gestita per conto di altri enti locali, e senza possibilità alcuna di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti e nei relativi certificati già presentati. (*lett. B. 1, circolari ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5, e 18 febbraio 2014, n. 6*).

2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione (*art. 31, c. 1, legge 12 novembre 2011, n.183*).

3. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. (*art.1, c.107, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 31, c. 18, legge 12 novembre 2011, n.183*).

3.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa

di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

3.2. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

3.3. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, le previsioni relative a:

- avanzo o disavanzo di amministrazione;
- fondo di cassa;
- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- servizi conto terzi;

- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". (*circolari ragioneria generale dello Stato, 22 febbraio 2007, n.12; 30 marzo 2010, n.15; 6 aprile 2011, n. 11; 14 febbraio 2012, n. 5; 7 febbraio 2013, n. 5; 18 febbraio 2014, n. 6).*

3.3.1. Il fondo svalutazione crediti non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale quota vincolata (*Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n. 1/53*) e, pertanto, non rileva ai fini del patto di stabilità interno. (*lett. D.1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).*

3.3.2. La contabilizzazione delle concessioni e riscossioni di crediti deve evitare illegittime traslazioni di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate (*lett. I.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).*

3.4. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza, per le entrate e le spese correnti, e le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, per le entrate e le spese in conto capitale.

3.5. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. (*lett. D, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6).*

3.6. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, per cui deve verificare la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (*lett. E.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6).*

4. Gli enti locali in sperimentazione devono considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, iscritto tra le entrate correnti in bilancio, al netto del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio. (*lett. D2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).*

5. Il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, assicurato dalle province è di 69 milioni di euro annui; quello assicurato dai comuni è di 275 milioni di euro annui. (*art. 1, c. 429, legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

L'obiettivo del saldo programmatico 2014 e successivi

1. Per le province e per i comuni soggetti al patto di stabilità interno, l'obiettivo è quello del conseguimento, per ciascuno degli anni 2014 e successivi, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, determinato come ai punti successivi (*art. 31, legge 12 novembre 2011, n. 183).*

1.1. Per gli anni dal 2014 al 2017, ciascuna Provincia deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 20,25% per gli anni 2014-2015 e al 21,05% per gli anni 2016-2017 della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (*art. 31, c. 2, nel testo modificato dall'art. 1, c. 532, lett. a, b, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 31, c. 4 e 6; D.M. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574; lett. B2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*):

+ A media spesa corrente 2009-2011

x 20,25% (anni 2014-2015) e 21,05% (anni 2016-2017)

= B obiettivo provvisorio

- C riduzione sui trasferimenti statali dal 2012 (D.L. 78/2010)

= D obiettivo programmatico 2014 e successivi (per gli anni 2015-2017 l'obiettivo è provvisorio per le province che risulteranno nella classe virtuosa a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità).

1.2. Per gli anni dal 2014 al 2017 ciascun Comune con popolazione superiore a 1.000 abitanti deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 15,07% per gli anni 2014-2015 e 15,62% per gli anni 2016-2017 della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito, per i comuni superiori a 5.000 abitanti, dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 2.500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (*art. 31, c. 2 e 4, nel testo modificato dall'art. 1, c. 532, lett. a, c, d, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 31, c. 4 e 6; D.M. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574; lett. B2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*):

+ A media spesa corrente 2009-2011

x 15,07% (anni 2014-2015) e 15,62% (anni 2016-2017)

= B obiettivo provvisorio

- C riduzione sui trasferimenti statali dal 2012 (D.L. 78/2010) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

= E obiettivo programmatico 2014 e successivi (per gli anni 2015-2017 l'obiettivo è provvisorio per i comuni che risulteranno nella classe virtuosa a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità).

1.3. Relativamente ai soli comuni, per l'anno 2014, l'obiettivo del saldo finanziario programmatico determinato come al precedente punto 1.2 è rideterminato con D.M. Mef da emanare entro il 31 gennaio 2014, al fine di garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente (spesa media corrente 2007/2009 x 15,8%, oppure 14,8% per i comuni in sperimentazione - riduzioni D.L. 78/2010 sui trasferimenti statali dal 2012). (*art. 31, c. 2 quinquies, legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunto dall'art. 1, c. 533, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.3.1. Con D.M. Mef 10 febbraio 2014, n. 11390, sono stati rideterminati, in applicazione della superiore clausola di salvaguardia, gli obiettivi del patto di stabilità interno di tutti i comuni, riportando entro il predetto limite del 15% di peggioramento quelli che calcolati adottando la base 2009-2011 risultavano superiori e distribuendo gli spazi finanziari abbattuti ad incremento di quelli che risultavano inferiori.

1.4. Per i comuni che gestiscono come capofila funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi. (*art. 31, c. 6bis, aggiunto dall'art. 1, c. 534, lett. d, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.4.1. Per i comuni non capofila, è disposto un corrispondente aumento degli obiettivi.

1.4.2. Gli importi in aumento o in riduzione degli obiettivi di ciascun comune sono comunicati al Mef dall'Anci entro il 30 marzo di ciascun anno.

1.4.3. Per consentire l'esecuzione delle rettifiche, i comuni interessati devono produrre all'Anci, entro il 15 marzo di ciascun anno, istanza di modifica dell'obiettivo.

1.5. Le percentuali applicate alla spesa media corrente 2009-2011 per gli anni 2015-2017 sono valide nelle more dell'adozione del D.M. economia e finanze di ripartizione degli enti nelle due classi di virtuosità. (Per gli anni 2013 e 2014, il beneficio della prima classe di virtuosità va agli Enti che partecipano alla sperimentazione). (*art. 31, c. 6, nel testo modificato dall'art. 1, c. 534, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 31, c. 4bis*).

1.5.1. L'obiettivo programmatico 2015-2017 determinato come ai precedenti punti 1.1. e 1.2. é, quindi, provvisorio, in quanto dovrà essere ridotto a seguito dell'emanazione del D.M. economia e finanze che consente di identificare gli enti soggetti al patto collocati nella prima classe di virtuosità.

1.6. Per gli enti che non risulteranno collocati nella prima classe di virtuosità, le percentuali applicate alla spesa media corrente 2009-2011 saranno rideterminate con D.M. economia e finanze, entro il tetto massimo di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. (*art. 31, c. 6, nel testo modificato dall'art. 1, c. 534, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 31, c. 4bis*).

1.6.1. Ai fini della redazione del bilancio di previsione (pluriennale 2014-2016), per gli anni 2015 e 2016 è suggerito che sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali più elevate. Soltanto dopo l'emanazione del decreto sulla virtuosità potrà essere operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi. (*lett. B. 2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2. Ai fini sia della determinazione del saldo finanziario di competenza mista, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che (*art. 30 e 31, legge 12 novembre 2011, n. 183*):

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6 (*art.30, c.3*);

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10 (*art.30, c.3*);

c) gli accertamenti delle entrate del titolo II e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (*art.31, c.7*);

d) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego dei trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (*art.31, c.7*);

e) gli accertamenti delle entrate del titolo II e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti destinati alla realizzazione di grandi eventi e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera di stato di emergenza (*art.31, c.9*);

f) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse destinate alla realizzazione di grandi eventi e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera di stato di emergenza (*art.31, c.9*);

g) gli accertamenti delle entrate del titolo II e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (*art.31, c.10*);

h) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (*art.31, c.10*);

i) gli accertamenti delle entrate del titolo II non contabilizzano i trasferimenti ISTAT per la progettazione e l'esecuzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 6° censimento dell'agricoltura (*art.31, c.12*);

l) gli impegni del titolo I della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse trasferite dall'ISTAT destinate alla progettazione ed esecuzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 6° censimento dell'agricoltura (*art.31, c.12*);

m) gli impegni del titolo I della spesa non contabilizzano gli oneri relativi alla gestione e manutenzione dei beni trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale, per l'ammontare che sarà determinato con DPCM (*art.31, c.15*).

2.1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario, per i trasferimenti e le riscossioni di cui alla lett. c, vanno escluse solo tutte le entrate provenienti dallo Stato, e non già da altre fonti, purchè registrate successivamente al 31 dicembre 2008, in attuazione di ordinanze a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza, ancorchè trasferite per il tramite delle regioni. (*pareri presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21292-21307-21326; lett. C.1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6*).

2.2. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui alle lettere c) e d), l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purchè nel limite complessivo delle risorse provenienti dallo Stato registrate in entrata successivamente al 2008, e concerne le ordinanze emanate oltre che dal presidente del consiglio dei ministri anche dal capo dipartimento della protezione civile, purchè le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. (*art. 31, c.7; lett. C.1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6*).

2.2.1. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (*parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315; lett. C. 1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.2.2. Le spese effettuate con risorse proprie dell'ente locale, anche se riconducibili ad un evento di calamità naturale in relazione alla quale è stata emanata un'ordinanza di protezione civile, devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

2.2.3. L'esclusione dal saldo rilevante ai fini del patto è possibile soltanto qualora sussista specifica disposizione di legge che dispone la non contabilizzazione delle spese per interventi calamitosi sostenute dall'ente con risorse proprie effettuate nell'esercizio in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. (*art. 31, c. 8bis*).

2.3. Ai fini del calcolo del saldo finanziario, per i trasferimenti di cui alla lett. e), vanno escluse solo tutte le entrate provenienti dallo Stato, e non già da altre fonti, purchè registrate successivamente al 31 dicembre 2008, per lo svolgimento di iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile. (*lett. C.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6*).

2.3.1. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui alle lett. e) e f), l'esclusione delle spese opera nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

2.3.2. L'esclusione delle entrate di cui alla lett. e) e delle spese di cui alla lett. f) relative alla dichiarazione di grande evento si applica esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta prima del 24 marzo 2012. (*art. 40bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; lett. C.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.4. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui alle lett. g) ed h), l'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse registrate in entrata successivamente al 31 dicembre 2008; l'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (*art.31, c.10; lett. C.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.4.1. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli non contabilizzati come al punto precedente, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, salvo che la comunicazione non intervenga nell'ultimo quadrimestre, nel qual caso il recupero può essere effettuato nell'anno successivo. (*art.31, c.11*).

2.5. Le esclusioni di cui alle lettere da a) ad h), non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Sono, pertanto, escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative a entrate registrate a partire dall'1 gennaio 2009. (*lett. C.4, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.6. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui alle lett. i) ed l), l'esclusione opera solo per le spese correnti finalizzate strettamente alle operazioni di censimento e interamente rimborsate dall'Istat. (*art. 31, c. 12; lett. C.5, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.7. Ai fini del calcolo del saldo finanziario quale obiettivo da raggiungere, sono escluse le spese per investimenti infrastrutturali finanziate con le risorse assegnate negli anni 2013 e 2014 con D.M. infrastrutture e trasporti da emanare, quale quota premiale sul fondo statale infrastrutture per intervenute dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dal servizio idrico. (*art. 5, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 31, c. 16*).

2.7.1. Gli enti interessati devono comunicare ai ministeri economia e finanze e infrastrutture e trasporti le dismissioni effettuate ed i relativi incassi. Sulla base di tali comunicazioni, con D.M., sono assegnati a ciascun ente beneficiario gli importi da escludere dal patto di stabilità interno; importi che non possono, comunque, essere superiori ai proventi delle dismissioni effettuate. (*lett. C.6.b, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2.8. È escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno il contributo 2014 di 270 milioni di euro, ripartito con D.M. interno 3 ottobre 2013, in favore dei comuni che negli anni 2012 e 2013 avevano registrato una riduzione di risorse per effetto dell'assoggettamento all'Imu degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio. (*art. 10quater, c. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*).

2.9. Specifiche esclusioni di entrate e di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono disposte:

- per il comune di Campione d'Italia, relativamente agli anni 2014-2016 (*art. 31, c. 14bis, aggiunto dall'art. 1, c. 573, legge 27 dicembre 2013, n. 147*);

- per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014 (*art. 2, c. 6 e art. 7, c. 1ter, D.L. 74/2012*);

- per la realizzazione del museo nazionale della Shoah (*art. 1, c. 283, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

3. Per l'anno 2014, sono esclusi dal computo del saldo finanziario, quale obiettivo da raggiungere, pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province per 150 milioni di euro. (*art. 31, c. 9bis, legge 12 novembre 2011, n. 188, aggiunto dall'art. 1, c. 535, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

3.1. Per l'anno 2014, sono esclusi dal computo del saldo finanziario, quale obiettivo da raggiungere, pagamenti in conto capitale sostenuti dai comuni per 840 milioni di euro (10 milioni di euro sono assegnati ai comuni della provincia di Olbia) (*art. 31, c. 9bis; art. 1, c. 536, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

3.2. Province e comuni utilizzano i maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel 1° semestre dell'anno 2014.

3.2.1. Dei pagamenti eseguiti gli enti locali devono darne evidenza mediante il monitoraggio semestrale del 1° semestre 2014.

3.3. La distribuzione della esclusione di cui ai precedenti punti 3. e 3.1. tra i singoli enti locali è determinata, in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario programmatico, con D.M. Mef da emanare entro il 30 gennaio 2014.

3.3.1. Il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun ente è pubblicato sul sito web della ragioneria generale dello Stato.

4. Concorrono alla determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, per intervenuta soppressione delle disposizioni che ne individuavano l'esclusione, le entrate e le spese (*art. 31, c. 27, legge 12 novembre 2011, n. 183, soppresso*):

- relative alla commissione straordinaria degli enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso o similare (*ex art. 1, c. 99, legge 13 dicembre 2010, n. 220*);

- per manutenzioni e realizzazioni di opere pubbliche con trasferimenti statali agli enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso o similare (*ex art. 1, c. 99, legge 13 dicembre 2010, n. 220*);

- le spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale a seguito dell'intervento dell'ente che ha contribuito all'accertamento. (*ex art. 1, c. 129, lett. g quater, legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiunta dall'art. 8, D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149*);

- le assegnazioni sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale. (*ex art. 21, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

5. Per regioni, province e comuni, nell'anno 2014, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, pagamenti sostenuti nel corso dell'esercizio per (*art. 1, c. 546, legge 27 dicembre 2013, n. 147*):

a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) debiti fuori bilancio in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento della legittimità entro la medesima data.

5.1. Entro il 14 febbraio 2014, mediante l'apposito sito web, regioni, province e comuni comunicano al Mef gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al precedente punto 5. (*art. 1, c. 547*).

5.2. Entro il 28 febbraio 2014, con D.M. Mef, sono distribuiti proporzionalmente gli spazi finanziari, prioritariamente per province e comuni, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente punto 5.1. (*art. 1, c. 548*).

5.2.1. Con DM Mef 28 febbraio 2014, n. 17785, sono stati attribuiti gli spazi finanziari agli enti che ne hanno fatto richiesta.

5.3. La mancata richiesta, senza giustificato motivo, degli spazi finanziari, ovvero il non avere effettuato, entro il 31 dicembre 2014, pagamenti per almeno il 90% degli spazi richiesti, sono sanzionati, nei confronti dei responsabili di servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, con una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. (*art. 1, c. 549*).

5.3.1. L'intervento sanzionatorio è esercitato, su segnalazione dell'organo di revisione, dalla procura regionale competente della Corte dei conti.

5.3.2. Le sentenze di condanna emesse devono essere pubblicate nel sito istituzionale dell'ente, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sino a quando non siano state eseguite per l'intero importo.

5.3.3. Le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente.

5.3.4. In caso di mancata o ritardata segnalazione degli inadempimenti di cui al precedente punto 5.3. da parte dell'organo di revisione e ove sia accertata la responsabilità dell'organo stesso, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali o previdenziali. Le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente e le sentenze di condanna emesse sono pubblicate come al precedente punto 5.3.2.

Le premialità

1. Ai fini del riparto del concorso aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi, a decorrere dall'anno 2015, di ciascuna provincia e di ciascun comune soggetto al patto di stabilità, gli enti sono ripartiti in due classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità (*art. 20, c. 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*,

convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 428, legge 24 dicembre 2012, n. 228):

- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- rispetto del patto di stabilità interno;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- autonomia finanziaria;
- equilibrio di parte corrente;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;
- operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

2. I parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori:

- a) valore delle rendite catastali;
- b) numero di occupati.

2.1. La ripartizione nelle due classi è effettuata con D.M. economia e finanze.

2.2. Dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità saranno compresi indicatori qualitativi relativi agli output dei servizi resi. (*art. 20, c. 2 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

3. I comuni e le province che risultano collocate per virtuosità nella prima classe, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. (*art. 20, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 429, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

3.1. Resta fermo l'obiettivo del comparto.

4. Per gli anni 2013 e 2014, è sospeso il concorso aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi di ciascuna provincia e di ciascun comune soggetto al patto di stabilità interno previsto per gli enti virtuosi. (*art. 31, c. 4bis, legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunto dall'art. 9, c. 6, lett. a, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e modificato dall'art. 2, c. 5, lett. b, D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137*).

5. Per l'anno 2014, è sospesa la disposizione che prevedeva che i comuni e le province che risultano collocati per virtuosità nella prima classe, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. (*art. 20, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 429, legge 24 dicembre 2012, n. 228, sospeso dall'art. 9, c. 6, lett. a, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124*).

6. Agli enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, per l'anno 2014, l'obiettivo è ridotto proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di euro a cui si aggiungono gli effetti positivi determinati dall'aumento dell'1% dell'obiettivo patto degli enti non in sperimentazione per un importo di 550 milioni di euro. (*art. 31, c. 4ter e 4quater, legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunti dall'art. 9, c. 6, lett. a, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124*).

6.1. Con D.M. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574, è stata attuata la riduzione dei saldi obiettivi patto per gli enti in sperimentazione.

6.1.1. L'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,20%.

6.1.2. L'obiettivo dei comuni che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 52,80%.

7. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato, le province e i comuni possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo. (*art.1, c.122, legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 5, D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149 e modificato dall'art. 1, c. 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

Patto di stabilità interno per il quadriennio 2014-2017 11Francesco Bruno

7.1. L'importo premiale è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo (o dei trasferimenti statali, per gli enti delle regioni Sicilia e Sardegna) operata agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

7.2. La premialità di ciascun ente sarà determinata in base a criteri che saranno definiti con D.M.

7.3. La riduzione dell'obiettivo finale sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web quando sarà definita la premialità con D.M. (*lett. B.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

Patto regionale verticale

1. Negli anni 2014 e 2015 (come negli anni 2011- 2013), le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale (*art. 1, c. 138, legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 506, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.1. L'obiettivo programmatico eurocompatibile delle regioni che hanno dato autorizzazioni deve essere contestualmente rideterminato.

1.2. Criteri di virtuosità e modalità operative sono definiti dalle regioni previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (*art. 1, c. 138bis, aggiunto dall'art. 2, c. 33, lett. d, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.3. Ai fini dell'applicazione di quanto ai punti precedenti, gli enti locali devono dichiarare l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno (*art. 1, c. 140, nel testo modificato dall'art. 1, c. 543, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.3.1. La dichiarazione dei pagamenti deve essere fatta all'ANCI, all'UPI e alle regioni entro il 1° marzo.

1.3.2. Entro il 15 marzo, le regioni comunicano al Mef, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi.

1.3.3. Entro lo stesso termine del 15 marzo, le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. (*lett. F.1, circolare ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5*).

Patto regionale orizzontale

1. Le regioni, per gli enti locali del proprio territorio, possono integrare le regole e modificare gli obiettivi, fermo restando l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, sulla base di criteri stabiliti con D.M. Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309. (*art. 1, c. 141, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

1.1. Gli spazi finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base di criteri che privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. (*art. 2, D.M. Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309*).

1.2. I comuni e le province che prevedono di conseguire nel 2014 un differenziale positivo o negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni, all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di recupero o di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo. (*lett. F.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

1.2.1. Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata agli spazi finanziari ceduti; agli enti che hanno acquistato spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

1.3. Ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale. (*art. 1, c. 142*).

1.4. La regione, entro il termine perentorio del 31 ottobre, altresì, comunica al Mef, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi e comunica agli enti il nuovo obiettivo.

Patto regionale integrato

1. A decorrere dall'anno 2012, le modalità di raggiungimento degli obiettivi degli enti locali possono essere concordate tra lo Stato e le regioni competenti per territorio. (*art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

1.1. In caso di mancato rispetto degli obiettivi da parte degli enti locali, le regioni ne rispondono attraverso un maggior concorso, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo concordato ed il risultato complessivo conseguito.

1.2. Resta fermo il sistema di monitoraggio e quello sanzionatorio.

1.3. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni devono comunicare al Mef la rimodulazione degli obiettivi.

2. È rinviato di un ulteriore anno il patto regionale integrato e, pertanto, a decorrere dall'anno 2015, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e province autonome previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con l'Anci e l'Upi regionali (*art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo modificato dall'art. 1, c. 505, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

2.1. Con D.M. economia e finanze da adottare entro il 30 novembre 2014, sono stabilite le modalità di attuazione del patto integrato dal 2015.

3. Alle modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali del proprio territorio provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (*art. 32, c. 13, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

3.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applica la disciplina nazionale.

Patto regionale verticale incentivato

1. Per l'anno 2013 e per l'anno 2014, le regioni sono destinatarie di un contributo statale di 1.272.006.281 euro per ciascun anno, a fronte del quale cedono agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari fino a 1.526.407.537,20 euro. (*art. 1, c. 122, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 1bis, c. 1, lett. a, n. 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*).

1.1. L'ammontare del contributo assegnato a ciascuna regione è indicato nella tabella 1 in legge. (*art. 1bis, c. 1, lett. b*).

1.2. Gli importi, che possono essere variati entro il 30 giugno 2013, sono destinati per complessivi 318.001.570 euro alle province e per 954.004.710 euro ai comuni. (*art. 1, c. 123, nel testo modificato dall'art. 1, c. 542, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1.2.1. Almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti ai comuni devono essere destinati in favore dei piccoli comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti.

1.2.2. Per l'anno 2014, la quota del 50% è distribuita ai comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

1.2.3. Gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota del 50% e comunicati dalle regioni al Mef entro il 10 aprile 2014, sono attribuiti, in misura proporzionale, con D.M. da emanare entro il 30 aprile 2014, ai comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentino un saldo obiettivo positivo. (*patto nazionale verticale*).

1.3. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione ed assegnati a ciascun ente locale, che potrà ridurre in pari misura il proprio saldo programmatico, sono destinati al pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte. (*art. 1, c. 124, nel testo modificato dall'art. 1bis, c. 1, lett. a, n. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*).

1.4. Entro il 15 marzo 2014, per l'anno 2014, le regioni devono comunicare al Mef il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune beneficiario. (*art. 1, c. 125, nel testo modificato dall'art. 1bis, c.1, lett. a, n. 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*).

1.4.1. Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni gli spazi finanziari di cui necessitano in tempi congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 15 marzo 2014 e, conseguentemente, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione non può essere successivo al giorno precedente la scadenza. *(lett. F.2, circolare ragioneria dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5).*

Patto orizzontale nazionale

1. I comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al proprio obiettivo, possono, mediante l'apposito sito web, comunicare o variare le comunicazioni già trasmesse al ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato (Mef), entro il 15 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso. *(art. 4 ter, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44, nel testo modificato dall'art. 1, c. 544, legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1.1. In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto un miglioramento degli obiettivi del patto commisurato alla metà del valore degli spazi ceduti, nei due anni successivi *(art. 4 ter, c. 3, 7 e 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 26, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel testo modificato dall'art. 1, c. 437, lett. a, legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

1.1.1. Non è consentita la cessione di spazi finanziari e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il patto regionale verticale, per cui non può essere operata la sovrapposizione dei due meccanismi.

1.2. I comuni che, invece, prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto al proprio obiettivo, possono comunicare al Mef o variare la comunicazione già trasmessa, entro il 15 luglio, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per il pagamento di residui passivi di parte capitale. *(art. 4 ter, c. 2).*

1.2.1. Agli enti che hanno ricevuto spazi finanziari, sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi obiettivo peggiorati per un importo annuale pari alla metà del valore degli spazi acquisiti. *(art. 4 ter, c. 7).*

1.3. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. *(art. 4 ter, c. 7).*

1.4. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni per pagamenti di spese in conto capitale in eccedenza superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni disposti a cederli, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale. *(art. 4 ter, c. 5).*

1.5. Entro il 10 luglio, il Mef aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati alla rimodulazione, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. *(art. 4 ter, c. 5).*

1.6. Nella certificazione annuale sui risultati conseguiti, i comuni che hanno ricevuto spazi finanziari devono attestare che i maggiori spazi loro attribuiti sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di spese in conto capitale. *(art. 4 ter, c. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 26, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).*

1.6.1. L'importo dei pagamenti eseguiti a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi non deve essere inferiore ai medesimi spazi. *(lett. F.4, circolare ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5).*

1.6.2. In assenza di certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo.

Il monitoraggio e le verifiche

1. Le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. *(art.31, c.2, legge 12 novembre 2011, n. 183).*

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. *(art.31, c.19).*

1.2. La mancata trasmissione entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.M. che approva il prospetto dimostrativo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.3. Eventuali rettifiche o variazioni alle voci determinanti l'obiettivo possono essere apportate entro e non oltre il 31 dicembre. (*lett. B.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

2. Le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno devono trasmettere, esclusivamente via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. (*art.31, c.19, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo modificato dall'art. 1, c. 538, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

2.1. In caso di mancata emanazione del D.M. che dovrà approvare i prospetti contenenti le informazioni semestrali in tempi utili per il rispetto del termine del 30 luglio, nessun dato dovrà essere trasmesso sino all'emanazione del decreto. (*lett. G, circolare ragioneria generale dello Stato 18 febbraio 2014, n. 6*).

3. La certificazione annuale sui risultati conseguiti, avente valore giuridico, deve essere trasmessa, utilizzando il sistema web, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (*art.31, c.20, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo modificato dall'art. 1, c. 539, legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

3.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

3.2.1. Dopo l'approvazione del rendiconto, entro il 29 giugno, l'ente è tenuto a trasmettere nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto certificato, un peggioramento rispetto all'obiettivo. (*art. 31, c. 20bis, legge 12 novembre 2011, n.183, aggiunto dall'art. 1, c. 446, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

3.2.2. La certificazione deve essere rinviata qualora sussistano le seguenti fattispecie (*lett. H.1 e H.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*):

- minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato, rispetto a quanto precedentemente certificato, in caso di rispetto del patto di stabilità;
- maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto a quanto precedentemente certificato, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità;
- attestazione di mancato rispetto del patto di stabilità, contrariamente alla precedente certificazione;
- attestazione di conformità dei dati a quelli del rendiconto, a differenza della precedente certificazione, in caso di rispetto del patto di stabilità interno.

3.2.3. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

3.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, sia trasmessa entro il 29 giugno e attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale. (*art. 31, c. 20, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 445, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

3.3.1. In caso di mancata trasmissione entro il 29 giugno, il presidente dell'organo di revisione ovvero il revisore unico, in qualità di commissario ad acta, provvede a trasmettere la certificazione entro il successivo 29 luglio, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. (*art. 31, c. 20, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 445, legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

3.3.2. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero interno sono sospese.

3.3.3. Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta entro il 29 giugno attesti il rispetto del patto di stabilità, non si applica la sanzione della riduzione del fondo di solidarietà

comunale, mentre trovano applicazione tutte le altre sanzioni. (*lett. H.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

4. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità, gli enti sono tenuti ad inviare la nuova certificazione entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. (*lett. H.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

4.1. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

5. I comuni che sono soggetti per la prima volta al patto, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto richiedendo una utenza (*lett. A, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n.6*).

6. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (*art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

7. L'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno, deve essere presentato alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, a pena del mancato perfezionamento dell'iter che consente all'ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. (*art. 31, c.8, legge 12 novembre 2011, n. 183; lett. C.1, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

7.1. L'elenco deve contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le risorse statali.

8. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M. (*art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

8.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. (*lett. B, circolare ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8*).

9. Con D.M. economia e finanze, possono essere aggiornati i termini riguardanti gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno (*art. 31, c. 32, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

Le sanzioni

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni (*art. 31, c. 26, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 439, legge 24 dicembre 2012, n. 228*):

a) riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico (*art. 1, c. 384, legge 24 dicembre 2012, n. 228*);

b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio assunto negli ultimi tre anni;

c) divieto di ricorrere all'indebitamento;

d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale;

e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori.

1.1. In relazione alla sanzione di cui alla lettera a), per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti che prevedono sanzioni e che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali, si intendono riferiti al fondo di solidarietà comunale. *(art. 1, c. 384, legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

1.2. Nel caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, gli enti sono tenuti a versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. *(art. 31, c. 26, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 439, legge 24 dicembre 2012, n. 228)*

1.2.1. Il versamento va imputato al titolo I della spesa e rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata. *(lett. I.1.b, circolare ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5).*

1.2.2. In caso di mancato versamento nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal ministero interno. *(art. 1, c. 128, legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

1.2.3. In caso di incapienza delle assegnazioni, il recupero è operato dall'agenzia delle entrate all'atto del pagamento, per i comuni, dell'Imu propria e, per le province, all'atto del riversamento dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. *(art. 1, c. 129).*

1.2.4. La sanzione di cui alla lett. a) non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti U.E. rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

1.2.5. Ai fini della disapplicazione della sanzione, gli enti locali devono comunicare, in allegato alla certificazione del 31 marzo, alla ragioneria generale dello Stato le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti U.E. *(lett. G, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).*

1.3. In relazione alla sanzione di cui alla lettera b), per il calcolo dell'importo annuale medio di impegni di spesa corrente assunti negli ultimi tre anni occorre fare riferimento al titolo I della spesa, senza esclusione alcuna, del triennio immediatamente precedente. Sicchè, per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013, così come risultano dai rendiconti, senza alcuna esclusione. *(lett. I.1.b, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).*

1.3.1. Non contribuisce a definire il limite della spesa corrente impegnabile l'eventuale versamento al bilancio dello Stato della quota di sanzione per lo sfioramento dell'obiettivo programmatico, in caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale.

1.4. In relazione alla sanzione di cui alla lett. c), non costituiscono indebitamento. *(lett. I.1.c, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6):*

- le devoluzioni di mutui;
- le emissioni obbligazionari ed i mutui il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento;
- le sottoscrizioni di mutui a totale carico di altra amministrazione pubblica, con rate di ammortamento pagate da questa agli istituti finanziari direttamente. *(art. 1, c. 75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n. 311);*
- le sottoscrizioni di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche *(art. 1, c. 76, legge 30 dicembre 2004, n. 311).*

1.4.1 Costituiscono operazioni di indebitamento, il leasing finanziario e le operazioni volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

1.5. In relazione alla sanzione di cui alla lett. d), nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto, e le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati – istituzioni, fondazioni, aziende, ecc. – che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all'amministrazione controllante. (*lett. I.1, d, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

1.6. In relazione alla sanzione di cui alla lett. e), la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 e, quindi, anche comprensivi della eventuale riduzione del 30% operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2009. (*lett. I.1. e, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

1.6.1. La sanzione si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

2. Gli enti per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto (*art. 31, c. 28, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

2.1. La sanzione della riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

2.2. Gli enti cui sia accertata la violazione del patto di stabilità interno successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento al ministero economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato (*art. 31, c. 29*).

2.2.1. La comunicazione, da effettuare con raccomandata A/R, è corredata da una nuova certificazione redatta in conformità con i prospetti dell'anno cui si riferisce l'inadempienza. (*lett. I.2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

3. Qualora nel corso dell'esercizio sia evidente che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria ed in tale direzione opera anche l'autoapplicazione delle sanzioni in corso d'esercizio (*lett. I.4, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*).

4. Qualora dai conti di tesoreria statale si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (*art.1, c.111, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 31, c. 21, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

5. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti dovessero accertare che il rispetto del patto è stato artificiosamente conseguito mediante una scorretta imputazione di entrate o di spese ai pertinenti stanziamenti di bilancio, oppure mediante altre forme elusive, agli amministratori che hanno posto in essere gli atti elusivi è comminata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione ed al responsabile del servizio finanziario è comminata una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali. (*art. 1, c. 111 ter, legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiunto dall'art. 20, c. 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; art. 31, c. 31, legge 12 novembre 2011, n. 183*).

5.1. Appaiono riconducibili alle forme elusive del patto (*lett. I.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6*):

- imputazione di poste in sezioni di bilancio, in entrata e in uscita, non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove;
- contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate da contributi in conto capitale di altri soggetti pubblici;
- imputazione ai servizi per conto di terzi di pagamenti anticipati per cassa a causa della ritardata erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore;
- sovrastima delle entrate correnti o accertamenti effettuati in mancanza dei presupposti di legge;

- imputazione di spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi;
- l'utilizzo dello strumento societario per porre fuori del perimetro del bilancio dell'ente spese valide ai fini del patto;
- la sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie;
- l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

6. Anche nel caso di rimodulazione degli obiettivi con l'intervento delle regioni, restano ferme le sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi. (*art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

7. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dal 6 luglio 2011 che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. (*art. 1, c. 111 bis, legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiunto dall'art. 20, c. 10; art. 20, c. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; art. 31, c. 30, legge 12 novembre 2011, n. 183*).